

Penale Sent. Sez. 3 Num. 43422 Anno 2019

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE

Data Udiienza: 12/09/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vasciaveo Antonio, nato a Roma il 28/03/1954,
avverso la sentenza del 11/05/2018 del tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianlugi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Federico Spuntarelli che ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso e insistendo per il relativo accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Roma in data 11/05/2018 condannava Vasciaveo Antonio alla pena di euro 3000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/2006 per avere stoccato senza autorizzazione, quale amministratore unico della società "Cen s.r.l.", su cassoni scarrabili posizionati in un cortile, rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di ristrutturazione edilizia.



2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Vasciaveo Antonio, mediante il suo difensore, prospettando un solo motivo di impugnazione.

3. Eccepisce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 183 lett. bb) n. 2 DLgs 152/2006 e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice avrebbe ritenuto sussistente la fattispecie del deposito incontrollato dei rifiuti reputando erroneamente insussistente il requisito della temporaneità richiesto per l'ipotesi, lecita, del deposito temporaneo, rinvenibile nel caso concreto. Inoltre non sarebbe stata effettuata da parte del giudice una complessiva valutazione di tutti i requisiti del deposito temporaneo, rinvenibili nel caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. In tema di deposito di rifiuti si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate (cfr. Sez. F, n. 33791 del 21/08/2007 Rv. 237585 - 01 Cosenza e altri).

3. Quanto alla nozione specifica di deposito temporaneo, è tale il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al

suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

4. Con particolare riferimento al luogo di realizzazione del deposito va aggiunto che costituisce regola generale quella secondo cui lo stesso deve essere realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentrazione ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (Sez. 3, n. 33866 del 08/06/2007, Balloi, Rv. 237217)

5. Va altresì aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere che, in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (per tutte, Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636). Tale principio, specificamente riferito al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali (cfr. in motivazione, sez. 3, n. 20410 del 08/02/2018 Rv. 273221 - 01 Boccaccio).

6. Dalla sentenza impugnata (il cui capo di imputazione descrive i rifiuti come provenienti indistintamente "dalla città di Roma") in uno con lo stesso ricorso presentato e gli atti testimoniali ivi allegati emerge che i rifiuti in questione, conseguenti ad attività di ristrutturazione edilizia, venivano depositati in un luogo (cortile di viale Glorioso n. 31) diverso da quelli di provenienza dei predetti rifiuti (tra cui almeno via Dandolo 24). Alla stregua dei principi suindicati emerge che stante la mancata coincidenza tra il luogo di produzione e quello di collocazione dei rifiuti, l'indiscussa attività di deposito non presenta già sotto tale aspetto i requisiti del deposito temporaneo, cosicché la qualificazione di deposito incontrollato operata dal tribunale persiste, pur qualora fossero stati rispettati, come dedotto dal ricorrente, i termini cronologici dettati per il deposito temporaneo.

A fronte della mancata dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti del deposito temporaneo, che anzi appare chiaramente escluso già sotto il profilo della coincidenza tra luogo di produzione e di collocazione dei rifiuti, viene in rilievo il principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, tantomeno motivazionale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/09/2019.